

NOTIZIARIO FLASH

DEL CENTRO SERVIZI DI DOMENICO SPECIALI 2012

2. Dichiarazioni 2012 periodo d'imposta 2011

1. Unico2012

Modalità e termini di presentazione delle dichiarazioni

Unico Persone Fisiche

Le principali **novità** contenute nel modello riguardano :

- 1) l'introduzione della c.d. "**cedolare secca**" (imposta sostitutiva del 21 per cento o del 19 per cento) sulle locazioni degli immobili ad uso abitativo ubicati sull'intero territorio nazionale (quadro RB - sezioni I e II);
- 2) la previsione di uno specifico codice di utilizzo degli **immobili di interesse storico e/o artistico** concessi in locazione, da indicare nel quadro relativo ai redditi dei fabbricati (codice 16 nella colonna 2 del quadro RB sez. D);
- 3) la proroga dell'agevolazione sui cc.dd. "**premi di produttività**", in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali, consistente nell'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali, pari al 10%, nel limite di 6.000 euro lordi (quadro RC - rigo RC4);
- 4) la proroga della detrazione per il personale del **comparto sicurezza**, difesa e soccorso, determinata dal sostituto d'imposta entro il limite di 141,90 euro (quadro RC - rigo RC13);
- 5) l'eliminazione dell'obbligo di inviare tramite raccomandata la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara per fruire della **detrazione del 36%** per le spese di ristrutturazione edilizia ("decreto sviluppo", entrato in vigore il 14 maggio 2011). In luogo della comunicazione di inizio lavori, il contribuente deve indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione (quadro RP - sezione III- righe da RP51 a RP54);
- 6) la proroga della detrazione del 55% per le spese relative agli interventi finalizzati al **risparmio energetico** degli edifici esistenti (quadro RP - righe da RP61 a RP65);
- 7) l'introduzione a carico dei contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 300.000 euro lordi annui, a decorrere dal 2011, di un **contributo di solidarietà** del 3 per cento, da applicarsi sulla parte eccedente il predetto importo;
- 8) il differimento del versamento di 17 punti percentuali dell'**acconto IRPEF** per l'anno 2011 alla data di pagamento del saldo per lo stesso anno (l'acconto IRPEF è dovuto nella misura dell'82 per cento anziché del 99 per cento) e dell'**acconto cedolare secca** per l'anno 2011 alla data di pagamento del saldo per lo stesso anno (l'acconto cedolare secca è dovuto nella misura del 68 per cento anziché dell'85 per cento);
- 9) l'introduzione di un'**imposta sul valore degli immobili situati all'estero** (IVIE) e di un'**imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero** per i contribuenti proprietari o titolari di altro diritto reale su immobili situati all'estero o che possiedono attività finanziarie all'estero (Quadro RM, sez. XVI).

Nell'ambito dei redditi d'impresa e autonomo, le novità sono rappresentate da :

- 1) disciplina fiscale dei **contratti di rete**, che consente la sospensione degli utili relativi accantonati;
- 2) interventi su **contabilità semplificata**, con innalzamento limiti e accelerazione deduzione spese concernenti contratti a corrispettivi periodici;
- 3) introduzione dell'**ACE** (acronimo di Aiuto alla Crescita Economica), con l'esclusione dall'imposizione di un rendimento nozionale riferibile a nuovi apporti di capitale di rischio e utili accantonati a riserva.

La dichiarazione è composta da diversi **fascicoli**, da utilizzare a seconda del soggetto contribuente, ed è previsto, anche per questo anno, il c.d. Unico "Mini"¹.

Questa la nuova composizione dei tre fascicoli previsti :

Fascicolo 1 (Obbligatorio per tutti i contribuenti PPF)

E' suddiviso in 1) Frontespizio, tre facciate che accolgono dati Dichiarante e Informativa Privacy e informazioni Contribuente e Dichiarazione, 2) Prospetto Familiari a carico e 3) Quadri relativi ai Redditi (RA-Reddito dei Terreni, RB-Reddito dei Fabbricati, RC-Redditi di Lavoro Dipendente e assimilati, RP-Oneri e spese, RN-Calcolo dell'IRPEF, RV-Addizionali all'IRPEF, CR-Crediti d'Imposta, RX-Compensazioni e Rimborsi e il nuovo CS-Contributo di solidarietà).

Fascicolo 2

Contiene i quadri relativi a 1) Contributi Previdenziali e Assistenziali, 2) Altri redditi da parte di soggetti non tenuti alle Scritture Contabili (RH-Redditi da partecipazione in società di persone, RL-Altri redditi, RM-Redditi soggetti a tassazione separata e a imposta sostitutiva, che si arricchisce delle sezioni dedicate a Imposte su immobili e attività finanziarie all'estero, RT-Plusvalenze di natura finanziaria), 3) Quadro RW relativo agli Investimenti all'Estero e 4) Quadro AC (destinato agli Amministratori di Condominio).

Fascicolo 3

Contiene i quadri necessari per dichiarare i relativi redditi da parte dei soggetti obbligati alla tenuta delle Scritture Contabili (quadri RE, EC, RF, RG, CM, RD, RS, RQ, RU, FC E CE), nonché i Quadri relativi alla Dichiarazione IVA.

I quadri RW e AC, in caso di obbligo, andranno presentati anche nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione, unitamente al Frontespizio.

Unico Mini 2012

Per la presentazione del modello e per il versamento delle imposte dovute si applicano le stesse modalità e gli stessi termini previsti per il Modello Unico Persone Fisiche ordinario, cui si rimanda integralmente.

Tale dichiarativo è, infatti, una **versione semplificata** dell'UnicoPF, che può essere utilizzata esclusivamente dai contribuenti residenti in Italia per i quali sussistano le seguenti condizioni :

1)	Il domicilio fiscale non risulta variato dal 1° novembre 2011 alla data di presentazione della dichiarazione
2)	Non sono titolari di partita IVA
3)	Possiedono i seguenti redditi: – redditi di terreni e di fabbricati – redditi di lavoro dipendente o assimilati e di pensione – redditi derivanti da attività commerciali e di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e dall'assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere
4)	Intendono fruire delle detrazioni e deduzioni per gli oneri sostenuti, nonché delle detrazioni per carichi di famiglia e lavoro
5)	Non devono presentare la dichiarazione per conto di altri (ad. esempio erede, tutore, ecc.)
6)	Non intendono indicare un domicilio per la notificazione degli atti diverso dalla residenza
7)	Non devono presentare una dichiarazione correttiva nei termini o integrativa

In conclusione, sono **obbligati** alla presentazione dell'UnicoPF i contribuenti che

- 1) hanno **conseguito redditi** nell'anno 2011
- 2) **non rientrano in casi di esonero** dalla presentazione
- 3) sono **obbligati alla tenuta delle scritture contabili** :

per tali soggetti è previsto, infatti, di dover presentare la dichiarazione anche nel caso in cui non abbiano conseguito alcun reddito.

¹ Vale a dire una versione semplificata del Modello UnicoPF da utilizzarsi per soggetti che si trovino in situazioni meno complesse : soggetti che abbiano percepito solo redditi di lavoro dipendente, terreni o fabbricati.

Le successive tabelle illustrano i casi di esonero previsti, corredati dalle eventuali condizioni.

Tabella 1- Esonero in base al **Tipo di Reddito**

Tipologia di reddito posseduto	Condizioni
-solo reddito dei fabbricati, derivante dal possesso dell'abitazione principale e sue pertinenze (box,cantina, ecc.);	
-solo reddito di lavoro dipendente o di pensione - eventualmente redditi di fabbricati, derivanti dal possesso abitazione principale e sue pertinenze	Il reddito deve essere stato corrisposto da un unico sostituto d'imposta obbligato ad effettuare le ritenute d'acconto o da più sostituti purché certificati dall'ultimo che effettua il conguaglio.
-rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto	Il reddito deve essere stato corrisposto da un unico sostituto d'imposta obbligato ad effettuare le ritenute d'acconto o da più sostituti purché certificati dall'ultimo che effettua il conguaglio. Sono escluse le co.co.co. di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.
-solo redditi esenti	<i>Es. rendite erogate dall'Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, talune borse di studio, pensioni di guerra etc.</i>
-solo redditi soggetti ad imposta sostitutiva	<i>Es. interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico</i>
-solo redditi soggetti a rit. alla fonte a titolo di imposta	<i>Es. interessi sui conti correnti bancari o postali</i>

Tabella 2- Esonero con **Limite di Reddito**

Tipologia di reddito posseduto	Limite di Reddito	Condizioni
-solo redditi fondiari (terreni e/o fabbricati)	non sup a € 500	
-reddito complessivo	non sup a € 8.000 (reddito di lavoro dipendente o assimilato)	per periodo non inf a 365gg e non sono state subite ritenute;
	non sup a € 7.500 (reddito di pensione)	
	non sup a € 7.750 (reddito pensione, età pari o sup a 75 anni)	
	non sup a € 4.800 (redditi assimilati lav. dipendente per i quali la detrazione non è rapportata al periodo di lavoro e/o redditi derivanti da attività commerciali o da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente)	
-redditi da pensione -redditi di terreni -redditi di fabbricati, derivanti esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e di sue pertinenze	non sup a € 7.500 non sup a € 185,92	
-assegno periodico corrisposto dal coniuge + altre tipologie di redditi	non sup a € 7.500 (escluso assegno mantenimento figli)	
-solo compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche	non sup a € 28.158,28	

Tabella 3- **Condizione generale** di Esonero

Sono in ogni caso esonerati i soggetti non obbligati a tenere le scritture contabili se, in relazione al reddito complessivo - al netto della deduzione per abitazione principale e relative pertinenze - hanno un' imposta lorda ² , diminuita da detrazioni carichi di famiglia, detrazioni lavoro dipendente e/o pensione e/o altri redditi e delle ritenute, non supera euro 10,33 .

L'Unico potrà essere comunque presentato per far valere eventuali oneri sostenuti, deduzioni e/o detrazioni non attribuite o attribuite in misura inferiore alla spettante o per chiedere il rimborso di eccedenze d'imposta derivanti dalla dichiarazione presentata nel 2011 o da acconti versati nello stesso anno.

Tutti i contribuenti sono tenuti alla presentazione della dichiarazione **in via telematica**, ad esclusione di coloro che si trovino nelle seguenti situazioni e che potranno presentare il modello **cartaceo** :

- **non possono presentare il Mod.730**, perché, pur possedendo redditi che potrebbero essere dichiarati in tale modello, sono privi di datore di lavoro o non sono titolari di pensione,
- pur potendo presentare il Mod.730 devono comunicare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i **quadri del Modello Unico (RM, RT, RW, AC)**,
- devono presentare la dichiarazione **per conto dei contribuenti deceduti**,
- sono **privi di un sostituto d'imposta** al momento della presentazione.

² Calcolata sul reddito al netto della deduzione per l'abitazione principale e relative pertinenze.

Il termine di presentazione varia in relazione alla modalità di presentazione :

Dal 2/05/2012 al 2/07/2012

Cartacea (per il tramite di un ufficio postale)

Entro l'1/10/2012

Telematica (direttamente o tramite intermediari)

Le dichiarazioni presentate tramite un Ufficio Postale da parte dei contribuenti obbligati alla presentazione per via telematica sono da ritenersi **non redatte in conformità al modello approvato**, rendendosi di conseguenza applicabile la **sanzione** di cui all'art. 8, c. 1, D.Lgs. 18/12/1997 Nr 471 (**da 258 a 2.065 Euro**).

Unico Società di Capitali

Le principali novità contenute nel modello riguardano :

- 1) la **nuova disciplina del riporto delle perdite**, introdotta dal DL 98/2011, c.d. "manovra correttiva", e che consente, per i soggetti IRES, di poter compensare anche le perdite oltre i primi tre esercizi senza limite di tempo (in precedenza max 5), ma con il nuovo limite dell'80% del reddito imponibile;
- 2) la **rivalutazione di terreni e partecipazioni** non qualificate detenuti all'1.07.2011, prevista dal DL 70/2011, c.d. "decreto sviluppo";
- 3) introduzione dell'**ACE** (acronimo di Aiuto alla Crescita Economica), con l'esclusione dall'imposizione di un rendimento nozionale riferibile a nuovi apporti di capitale di rischio e utili accantonati a riserva.
- 4) la **maggiorazione IRES** per le società non operative;
- 5) la **detrazione del 55%** per la sostituzione degli scaldacqua con quelli a pompa di calore;
- 6) obbligo di indicazione dati relativi all'**abbonamento speciale RAI**.

In base al D.P.R. 322/1998 e successive modificazioni, tutti i soggetti Ires sono tenuti **esclusivamente** alla presentazione **telematica** della dichiarazione direttamente o tramite intermediario abilitato.

Le società di capitali, a prescindere dalla data di approvazione del bilancio, sono tenute a presentare telematicamente il Modello entro **l'ultimo giorno del nono mese successivo** alla chiusura³ dell'esercizio di riferimento.

Unico Società di Persone ed enti equiparati

Sono tenute alla presentazione telematica **entro l'1/10/2012**.

Termini di versamento

Unico Persone Fisiche

Tutti i contribuenti per il pagamento delle imposte devono utilizzare il modello di versamento **F24**

I **titolari di partita Iva** sono obbligati ad effettuare i versamenti in via telematica :

- 1) direttamente⁴
- 2) tramite gli intermediari abilitati.

I **non titolari di partita IVA**, possono effettuare i versamenti su modello cartaceo (presso qualsiasi sportello di banche convenzionate, uffici postali, agenti della riscossione), o possono adottare modalità telematiche di versamento utilizzando i servizi online dell'AgE o del sistema bancario e postale.

Il versamento può essere effettuato in contanti o con addebito sul conto corrente bancario o postale :

- ✓ con carte Pagobancomat, presso sportelli abilitati;
- ✓ con carta Postamat, assegni postali, assegni bancari su piazza, assegni circolari e vaglia postali;
- ✓ presso gli uffici postali;
- ✓ con assegni bancari e circolari nelle banche;
- ✓ con assegni circolari e vaglia cambiari, presso gli agenti della riscossione.

In caso di pagamento a **mezzo assegno**, qualora risulti anche solo parzialmente **scoperto** o comunque non **pagabile**, il versamento si considererà **omesso**.

A regime, i **versamenti** del saldo e primo acconto IDD dovrebbero essere eseguiti **entro il 18/06/2012**, ovvero **entro il 16/07/2012** con la **maggiorazione dello 0,40%** a titolo di interesse corrispettivo.

In ogni caso è possibile **rateizzare** le somme dovute, con applicazione dell'interesse annuo del 4% annuo (0,33% mensile) con modalità diverse tra soggetti titolari o non di partita IVA.

La **prima** rata di versamento è per tutti il 18/06 (o il 16/07 per chi versa con maggiorazione).

Le **rate successive** andranno invece pagate alla fine del mese, ad esclusione dei titolari di partita IVA per i quali il termine di versamento è fissato al sedici del mese.

³ Entro l'1 ottobre 2012 per le società di capitali con esercizio coincidente con quello solare.

⁴ Mediante lo stesso servizio telematico utilizzato per la presentazione telematica delle dichiarazioni fiscali ovvero ricorrendo ai servizi di home banking delle banche e di Poste Italiane ovvero utilizzando i servizi di remote banking (CBI) offerti dal sistema bancario.

Il numero massimo di rate e la misura degli interessi dipendono dalla data del 1° versamento, come illustrato dal seguente prospetto.

Scadenze normali

PPFF non titolari di P.IVA					PPFF titolari di P.IVA				
Rata	Data Vs*	Interessi	Data Vs*	Interessi	Rata	Data Vs*	Interessi	Data Vs*	Interessi
1	18/06/12	0,00%	18/07/12	0,00%	1	18/06/12	0,00%	18/07/12	0,00%
2	02/07/12	0,13%	31/07/12	0,13%	2	16/07/12	0,31%	20/08/12	0,31%
3	31/07/12	0,46%	31/08/12	0,46%	3	20/08/12	0,64%	17/09/12	0,64%
4	31/08/12	0,79%	01/10/12	0,79%	4	17/09/12	0,97%	16/10/12	0,97%
5	01/10/12	1,12%	31/10/12	1,12%	5	16/10/12	1,30%	16/11/12	1,30%
6	31/10/12	1,45%	30/11/12	1,45%	6	16/11/12	1,63%		
7	30/11/12	1,78%							

*Nel caso di Vs con differimento dei termini e rateizzazione, l'importo del tributo da Vs va prima maggiorato dello 0,40% e poi diviso per il numero delle rate su cui vanno applicati gli interessi.

Unico Società di Capitali

I versamenti del saldo e primo acconto IIDD devono essere eseguiti **entro il giorno 16 del sesto mese successivo** a quello di chiusura esercizio (18/06/2012 per i solari), in caso di approvazione entro 120gg. Oltre tale termine, il versamento slitta al giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione⁵.

Per il differimento del termine entro 30gg si applica una **maggiorazione dello 0, 40%** a titolo di interesse corrispettivo.

In ogni caso è possibile rateizzare le somme dovute, rinviando a quanto detto per le persone fisiche.

Unico Società di Persone ed enti equiparati

I versamenti di saldo e primo acconto dovrebbero essere eseguiti **entro il 18/06/2012**, ovvero **entro il 16/07/2012**, con **maggiorazione dello 0, 40%** e possibilità di rateizzazione (vedi sopra quanto detto in tema di versamenti per UnicoPF).

Acconti IIDD 2012

PPFF ed equiparati

L' **Acconto IRPEF** è pari al **96%** dell'imposta dovuta per l'anno precedente, sempreché sia di importo superiore ad € 52, e deve essere **versato** :

- in unica soluzione, ed entro il **30/11/2012**, se l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad € 257,52;
- in due rate, se l'importo dovuto è pari o superiore ad euro 257,52, di cui:
 - la prima, nella misura del **39,6%** (41,25% del totale), entro il **18/06/2012** (entro il **16/07/2012** con la maggiorazione);
 - la seconda, nella misura del **56,4%** (58,75% del totale), entro il **30/11/2012**.

Soggetti Ires

L'**Acconto IRES** è fissato nella misura del **100%** dell'imposta dovuta per l'anno precedente, e deve essere versato :

- in unica soluzione entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dalla chiusura dell'esercizio (per i solari **30/11/2012**) se l'importo complessivamente dovuto è inf ad € 103,00;
- in due rate, se l'importo dovuto è pari o superiore ad euro 103,00, di cui:
 - la prima rata nella misura del **40%**, entro il **18/06/2012** (ovvero **16/07/2012** con la maggiorazione)
 - la seconda rata nella misura del **60%**, entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione⁶.

⁵ In caso di assemblea andata deserta o quorum costitutivo non raggiunto, e conseguente convocazione nei successivi 30gg, non opera alcuno slittamento. Il termine ultimo senza maggiorazione sarà comunque il 16 del settimo mese successivo (16/07/2012 per i solari).

Proroga dei termini di versamento

Il DL 16/2012 ha portato a regime lo slittamento dei termini che veniva stabilito, negli ultimi anni, di volta in volta per appuntamenti a ridosso della festività di Ferragosto.

Si è previsto, quindi, che per il futuro gli adempimenti fiscali e i versamenti di imposte, contributi INPS e altre somme a favore di Stato, Regioni e Enti Previdenziali, con scadenza **dal 1° al 20 Agosto** di ogni anno, potranno essere effettuati entro il **giorno 20 Agosto** senza alcuna maggiorazione.

Inoltre il DPCM dell'8.06.2012 ha stabilito il **differimento delle imposte** derivanti da Unico2012 per a) tutte le PPF, soggette o meno agli SDS e b) i soggetti diversi cui si applicano gli SDS.

Il quadro delle **nuove scadenze** è illustrato nelle tabelle che seguono.

PPFF non titolari di P.IVA				
Rata	Data Vs*	Interessi	Data Vs*	Interessi
1	09/07/12	0,00%	20/08/12	0,00%
2	31/07/12	0,23%	31/08/12	0,11%
3	31/08/12	0,56%	01/10/12	0,44%
4	01/10/12	0,89%	31/10/12	0,77%
5	31/10/12	1,22%	30/11/12	1,10%
6	30/11/12	1,55%		

PPFF titolari di P.IVA e soggetti diversi da PPF che applicano gli Studi di Settore				
Rata	Data Vs*	Interessi	Data Vs*	Interessi
1	09/07/12	0,00%	20/08/12	0,00%
2	16/07/12	0,08%	17/09/12	0,29%
3	20/08/12	0,41%	16/10/12	0,62%
4	17/09/12	0,74%	16/11/12	0,95%
5	16/10/12	1,07%		
6	16/11/12	1,40%		

*Nel caso di Vs con differimento dei termini e rateizzazione, l'importo del tributo da Vs va prima maggiorato dello 0,40%

2. STUDI DI SETTORE

Campagna 2011 a tolleranza zero e nuova disciplina premiale

Se non ha rappresentato nulla di nuovo la tempistica di rilascio del software relativo⁷, la disciplina ha visto il debutto di **nuove e più elevate sanzioni** in caso di omissione o errata indicazione dei dati.

Ricordiamo infatti che i decreti 98, 138 e 201 del 2011 hanno previsto :

- 1) elevazione a € 2.065 della sanzione c.d. fissa (prevista anche in caso non emerga maggior reddito);
- 2) elevazione dal 150 al 300% delle sanzioni ai fini IIDD, IVA e IRAP.

Novità previste anche in ambito di **benefici** per i soggetti che dichiarino, anche per adeguamento, ricavi superiori ai risultati degli SDS

- 1) preclusione accertamenti analitico-induttivi per IIDD e IVA;
- 2) riduzione di un anno del termine decadenziale dell'accertamento;
- 3) accesso alla rideterminazione sintetica del reddito complessivo solo qualora l'accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato.

⁶ Ovvero entro il 30 novembre 2012 per i soggetti cc.dd. solari.

⁷ Pur non essendo stati approvati nuovi modelli per il periodo d'imposta 2011, la versione c.d. beta del software, e quindi non utilizzabile per la predisposizione dell'Unico2012, è stata rilasciata solo in data 28.05.2012. La versione 1.0.0, la prima "utile" per il calcolo di congruità-coerenza è stata invece rilasciata appena il 18.06.2012, vale a dire il giorno della prima scadenza normale prevista per Vs Saldo-I Acconto. La versione successiva è stata attesa fino al 27.06.2012, a poco più di 10 gg dalla prima scadenza prorogata senza differimento. Si coglie l'occasione per ricordare che, se in precedenza era stata stabilita come scadenza per il rilascio il 30 Settembre del periodo d'imposta a cui andavano applicati, è stato da ultimo comunque previsto l'obbligo di pubblicazione in GU al 31 Dicembre, con possibilità di integrazione per tener conto di andamenti economici e di mercato, entro il 31 Marzo dell'anno successivo, con applicazione già dal 2011. Tali ritardi, da più parti criticati e considerati ingiustificati, hanno influito sulla stessa data di chiusura e distribuzione del presente Notiziario. Concludiamo segnalando come i correttivi anticrisi per il 2011 siano stati approvati soltanto con DM 13.06.2012, e che a tutt'oggi, inizio Luglio 2012, le specifiche tecniche del modello, risultino rilasciate ancora solo in bozza.

3. IRAP⁸

Modalità e termini di presentazione

Il modello di dichiarazione dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive va presentato in **via autonoma** (fuori da Unico), esclusivamente per **via telematica**⁹, direttamente o attraverso intermediari o tramite uffici dell'Agenzia delle Entrate, nel **formato elettronico** previsto (XML).

La dichiarazione presentata tramite un ufficio postale è da ritenersi non redatta in conformità al modello approvato e, conseguentemente, si rende applicabile la sanzione da 258 a 2.065 euro ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 446 del 1997 (cfr. circolare n. 54/E del 19 giugno 2002).

I **termini** per la presentazione variano in base al soggetto dichiarante.

Per i soggetti societari, e, più in particolare, per i soggetti IRES, non assume quindi rilevanza la data di approvazione del bilancio o del rendiconto, ma solo la data di chiusura dell'esercizio.

Soggetto	Termini di presentazione
PF, s.s., snc, sas, società e ass.ni equiparate	01/10/2012
Soggetti IRES, Amministrazioni Pubbliche	Ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta

Determinazione del valore della produzione (VPN)

Ogni contribuente tenuto alla presentazione della dichiarazione Irap deve compilare il **quadro per la determinazione del valore della produzione**.

E' prevista una **disciplina differente** per la determinazione del VPN.

Per le **Società di Capitali**, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 446/97, la base imponibile è costituita dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 C.C. con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12), e 13), così come risultanti dal conto economico, senza applicazione delle regole del TUIR che comportano una limitazione di deducibilità di componenti negative ai fini del reddito d'impresa.

Per le **PPFF** e le **Società di Persone** trova applicazione l'art. 5-bis D.Lgs. 446/97, che prevede che la base imponibile sia determinata dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a), b), f) e g), del Tuir, e delle variazioni delle rimanenze finali di cui agli articoli 92, 92-bis e 93, e l'ammontare dei costi delle mat.prime, suss.rie, di consumo, delle merci, dei servizi, dell'ammortamento e dei canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali e immateriali.

Non sono deducibili:

- le spese per il personale dipendente e assimilato;
- i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell'articolo 11 del citato decreto;
- la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto;
- le perdite su crediti;
- l'imposta comunale sugli immobili di cui al D.Lgs. 30/12/1992, Nr 504).

E' consentito comunque a tali ultimi soggetti di optare, entro i due mesi dall'inizio del periodo d'imposta, per l'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 D.Lgs. 446/97.

L'opzione, una volta esercitata, ha durata per tre esercizi, è irrevocabile e viene tacitamente rinnovata, salvo comunicazione contraria da parte del contribuente.

Caratteristiche del modello

Prevede 5 possibili quadri, tra loro alternativi, e ogni soggetto compila solo quello a lui riservato :

- 1) quadro **IQ**, riservato alle persone fisiche.
- 2) quadro **IP**, riservato alle società di persone.
- 3) quadro **IC**, riservato alle società di capitali.
- 4) quadro **IE**, riservato agli enti non commerciali.
- 5) quadro **IK**, riservato alle amministrazioni ed enti pubblici.

⁸ Si rinvia a quanto già detto in tema di versamento a saldo, acconti, differimento e rateizzazione per le IIDD.

⁹ L'eventuale presentazione tramite ufficio postale sarà considerata come non redatta in conformità al modello approvato, con conseguente applicabilità della sanzione da € 258 a € 2.065 ai sensi dell'art. 33, c. 1, D.Lgs. 446/1997 (Circolare 19.06.2002 Nr 54/E).

Aliquota dell'imposta

L'aliquota ordinaria dell'imposta è fissata al 3,90%, con possibilità di prevedere nelle diverse Regioni aliquote agevolate (es. per nuove imprese per attività in zone svantaggiate), maggiorate (es. per banche e imprese di assicurazione) o esenzioni (es. per le Onlus).

Nell'ambito della manovra di contrasto allo sfioramento della spesa sanitaria negli ultimi anni in atto è stata prevista una maggiorazione di 0,92 punti (4,82%), e un'ulteriore di 0,15 punti (4,97%).

Per la Regione Lazio si è quindi assistito all'applicazione, fino al 2007, dell'allora aliquota ordinaria che era fissata al 4,25%, per poi registrare un innalzamento dell'aliquota al 4,82% per i periodi d'imposta 2008-2009, e un ulteriore innalzamento al 4,97% per il periodo d'imposta 2010.

L'aliquota ordinaria fissata per il 2011, in considerazione del fatto che le condizioni di sfioramento o deficit sanitario per il predetto anno non hanno comportato l'applicazione dell'ulteriore incremento automatico dello 0,15 previsto dalla normativa relativa, è scesa nuovamente al 4,82%.

Versamento

Si versa il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio (tra 120 e 180gg) o, in sua mancanza, al 16 del mese successivo, con possibilità di differimento di 30gg e applicazione di una **maggiorazione dello 0,40%**. In caso di **rateizzazione**, si applicano interessi nella misura del 4% annuo¹⁰.

L'imposta non è dovuta per importi spettanti a ciascuna regione inferiori a € 10,33.

Misure dell'Acconto IRAP¹¹

PPFF ed equiparati

E' pari al **99%** dell'IRAP dovuta per l'anno precedente (con un minimo € 51,65).

Soggetti Ires

E' fissato nella misura del **100%** dell'imposta 2011 (importo minimo € 20,66).

Per tutti i soggetti, l'acconto va versato in due rate:

- la prima, pari al 40%, entro lo stesso termine del saldo e se d'importo superiore a € 103;
- la seconda, pari al residuo 60%, entro il 30.11.12 (ovvero per i soggetti diversi dalle persone fisiche entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese del periodo di imposta).

È facoltà del contribuente commisurare i versamenti in acconto sulla base dell'imposta che si prevede di determinare per lo stesso periodo di competenza, ferma restando, in tal caso, l'applicazione, ai fini del regime sanzionatorio, delle disposizioni dell'articolo 4, comma 2, del D.L. Nr 69/1989, convertito dalla L. 154/1989.

Niente IRAP per i "piccoli"

Concludiamo la sezione dedicata all'IRAP per ricordare una importante **sentenza della Cassazione**, la **Nr 16340 del 27.07.2011**, nella quale la Corte ha concluso circa l'esenzione dal versamento dell'IRAP anche per i piccoli commercianti e artigiani e, in generale, per i piccoli imprenditori che lavorano senza l'ausilio di dipendenti e/o collaboratori e con i mezzi strumentali indispensabili all'attività.

Il concetto di "autonoma organizzazione" non deve quindi essere considerato solo con riferimento ai liberi professionisti, ma va esteso anche agli imprenditori in genere¹².

La sentenza ha ribadito che in tema di IRAP, l'esercizio dell'attività di piccolo imprenditore è escluso dall'applicazione dell'imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata.

Per contro occorre concludere circa la ricorrenza del requisito dell'**autonoma organizzazione** quando il contribuente:

- a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interesse;
- b) non impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività;
- c) non si avvalga (se non in modo occasionale) di lavoro altrui.

¹⁰ Sugli importi da versare con le rate successive si applicheranno interessi dello 0,33% in misura forfetaria, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento. Si rinvia a quanto detto in tema di IIDDD.

¹¹ L'imposta del periodo precedente presa a base di calcolo dell'acconto sarà quella che si sarebbe determinata senza tener conto delle disposizioni del c. 1 art. 5 DL 78/2009 (agevolazione Tremonti-ter).

¹² Il caso trattato dalla sentenza si riferiva ad un contribuente amburante, perciò esercente impresa.